

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO E LA NORMATIVA NAZIONALE (art. 6, comma 5, della legge 24/12/2012, n. 234).

La proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle Autorità di contrasto (Europol) sostituisce integralmente i precedenti testi normativi che disciplinavano l'attività di Europol. Queste ultime sono:

- 1) La Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea che istituisce un ufficio di polizia (Europol), con allegati, fatta a Bruxelles il 26/7/1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24/7/1996 (ratificati dall'Italia con legge 23/3/1998, n. 93);
- 2) L'art. 62 della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2009/371/GAI, istitutiva dell'Ufficio Europeo di Polizia (Europol), che prevede espressamente la sostituzione delle previsioni della Convenzione Europol, con quella della Decisione in parola;

L'art. 1 della proposta di Regolamento stabilisce che Europol sarà disciplinata dalla proposta medesima, che sostituisce quindi la Decisione 2009/371/GAI; l'Accademia europea di Polizia in esame (CEPOL), istituita con Decisione 2005/681/GAI, verrà disciplinata con le disposizioni del Regolamento (art. 1), con la contestuale abolizione della Decisione da ultimo citata.

Ciò premesso, la tabella di corrispondenza viene redatta comparando le disposizioni del regolamento con quelle corrispondenti della Decisione 2009/371/GAI.

Articolo 1 proposta Regolamento
**Istituzione dell'Agazia dell'Unione
europea per la cooperazione e la
formazione
delle autorità di contrasto**

1. È istituita l'Agazia dell'Unione Europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione Europea, sostenerne e potenziarne l'azione e attuare una politica di formazione Europea coerente.

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con Decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con Decisione 2005/681/GAI.

*Articolo 1 Decisione quadro
2009/371/GAI Istituzione*

1 La presente Decisione sostituisce le disposizioni della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol). Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

2. Ai fini della presente Decisione, Europol succede giuridicamente a Europol, come sancito dalla convenzione Europol.

3. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 8.

(g) “parti private”, entità e organismi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, in

Articolo 2 proposta Regolamento

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) “autorità competenti degli Stati membri”, tutte le autorità di polizia e gli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale;
- (b) “analisi”, la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali;
- (c) “organismi dell’Unione”, le istituzioni, le entità, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull’Unione Europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, o sulla base dei medesimi;
- (d) “funzionari delle autorità di contrasto”, i funzionari e ufficiali di polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, tra cui gli organismi dell’Unione, preposti alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, alla gestione delle crisi civili e alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;
- (e) “paesi terzi”, i paesi che non sono Stati membri dell’Unione Europea;
- (f) “organizzazioni internazionali”, le organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinate o altri organismi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;

articolo 2 *Decisione quadro*
2009/371/GAI **Istituzione**
Nessuna corrispondenza

particolare società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche, non rientranti nella lettera f);

(h) “persone private”, tutte le persone fisiche;

(i) “dati personali”, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(j) “trattamento di dati personali” o “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

(k) “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di una specifica indagine;

(l) “trasferimento di dati personali”, la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate,

con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;

(m) "archivio di dati personali" o "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(n) "consenso dell'interessato", qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(o) "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3 proposta Regolamento

Obiettivi

3. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, specificate nell'allegato 1.

4. Europol inoltre sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro i reati connessi a quelli di cui al paragrafo 1. Sono considerati reati connessi:

(a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è

competente Europol;

(b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;

(c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rispetto ai quali è competente

Europol.

5. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto.

Articolo 3 Obiettivo Decisione 2009/371/GAI

Obiettivo di Europol è sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. Ai fini della presente Decisione, per «autorità competenti» si intendono tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

(h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini

Articolo 4 proposta Regolamento

Compiti

1. Europol è l'agenzia dell'Unione Europea che svolge i seguenti compiti conformemente al presente regolamento:

(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni;

(b) comunicare senza indugio agli Stati membri le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati;

(c) coordinare organizzare e svolgere indagini e azioni operative

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 5, eventualmente in collegamento con Eurojust;

(d) partecipare alle squadre investigative comuni e proporre la costituzione conformemente all'articolo 5;

(e) fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi

internazionali di primo piano;

(f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e rapporti sulla situazione;

(g) approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia

tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;

Articolo 4 Competenza Decisione quadro 2009/371/GAI

1. *Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalità elencate nell'allegato che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.*
2. *Su raccomandazione del consiglio di amministrazione, il Consiglio definisce le priorità di Europol, in particolare tenendo conto delle analisi strategiche e delle valutazioni delle minacce preparate da Europol.*
3. *Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:*
 - a. *i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;*
 - b. *i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;*
 - c) *i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.*

Articolo 5 Compiti Decisione quadro 2009/371/GAI

1. *I compiti principali di Europol sono:*
 - a) *raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e intelligence;*
 - b) *comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri,*

transfrontaliere degli Stati membri, comprese le squadre investigative comuni;

(i) sostenere, sviluppare, fornire, coordinare e realizzare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri come previsto al capo III;

(j) fornire agli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del trattato e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) intelligence criminale e supporto analitico nei settori di loro competenza;

(k) fornire informazioni e sostegno alle strutture dell'UE di gestione delle crisi e alle

missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al trattato sull'Unione Europea;

(l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.

2. Europol realizza analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la

Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione Europea per la lotta alla

criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell'attuazione di tali priorità.

3. Europol fornisce intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e

attraverso l'unità nazionale di cui all'articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;

c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti; IT 15.5.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/39d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l'istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici; e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano; f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

2. Rientra nei compiti di cui al paragrafo 1 assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet.

3. Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali:

a) approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e offrire consulenza per le indagini;

b) fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle

prestare il sostegno a tali attività.

4. Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁴⁰. Europol inoltre promuove il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi.

risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività;

- 4. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante supporto, consulenza e attività di ricerca, nei seguenti settori:*
 - a) la formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in cooperazione con l'Accademia Europea di polizia;*
 - b) la logistica e le attrezzature di tali autorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri;*
 - c) metodi di prevenzione della criminalità;*
 - d) metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e procedure investigative.*
- 5. Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (1). Europol può altresì promuovere il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro*

di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei e di paesi terzi. Su richiesta, Europol può fornire sostegno finanziario a indagini volte a contrastare la falsificazione dell'euro.

Articolo 5 proposta Regolamento

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi.
2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.
3. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e prendere le misure per aiutarli a costituirlo.
4. Europol non applica misure coercitive.

Articolo 6 Decisione quadro 2009/371/GAI

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. *Il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (2) dell'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea (3), o dell'articolo 24 della convenzione, del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (4), nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza di Europol in virtù dell'articolo 4 della presente Decisione. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 4. Esso non prende tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva. 2. Le modalità amministrative della partecipazione del personale Europol ad una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali.*

Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi. 3. Le norme di cui al paragrafo 2 precisano le condizioni in cui il personale Europol è messo a disposizione della squadra investigativa comune. 4. Conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri di una squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della presente Decisione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10. In caso di collegamento diretto, Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni di tale collegamento. IT L 121/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 15.5.2009 (1) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35. (2) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1. (3) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3. (4) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2. 5. Le informazioni ottenute da un membro del personale Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all'articolo 10 alle condizioni previste dalla presente Decisione. 6. Durante le operazioni di una squadra investigativa comune il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale

*dello Stato membro in cui si svolge
l'operazione applicabile alle persone
con funzioni comparabili.*

Articolo 6 proposta Regolamento

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Nei casi specifici in cui ritiene che vada avviata un'indagine penale su una forma di criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust.

2. Nel contempo Europol chiede alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all'articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale.

3. Le unità nazionali informano senza indugio Europol dell'avvio dell'indagine.

4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di non dar seguito alla richiesta di Europol, ne comunicano i motivi a Europol entro un mese dalla richiesta. I motivi possono non essere rivelati se la loro divulgazione potrebbe

(a) ledere interessi fondamentali della sicurezza nazionale, oppure

(b) compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone.

5. Europol informa Eurojust della Decisione di un'autorità competente di uno Stato membro di avviare o meno un'indagine.

Articolo 7 Decisione 2009/371/GAI

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

Gli Stati membri trattano le richieste di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le esaminano debitamente. Gli Stati membri comunicano a Europol se l'indagine richiesta sarà avviata. 2. Prima di formulare una richiesta per l'avvio di indagini penali, Europol ne informa Eurojust. 3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito ad una richiesta di Europol, lo informano della loro Decisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essere rivelati perché altrimenti: a) lederebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; oppure b) comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone. 4. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono a Europol le risposte alle sue richieste per l'avvio, lo svolgimento o il coordinamento delle indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delle indagini, conformemente alle norme della presente Decisione e della legislazione nazionale pertinente

membri a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui lo

Articolo 7

Cooperazione degli Stati membri con Europol

1. Gli Stati membri cooperano con Europol nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri e tra Europol e gli istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Ogni Stato membro designa un agente a capo dell'unità nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le unità nazionali possano svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, in particolare che abbiano accesso alle banche dati nazionali sulle attività di contrasto.

4. Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle singole indagini. In tal caso, Europol informa senza indugio l'unità nazionale e le fornisce una copia di tutte le informazioni scambiate durante i contatti diretti con le rispettive autorità competenti.

5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale o un'autorità competente di uno Stato membro, provvedono in particolare a:

(a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi. In questo contesto gli forniscono tempestivamente anche le informazioni relative ai settori criminali considerati prioritari per l'Unione. Gli forniscono altresì una copia delle informazioni scambiate con un altro Stato membro o con altri Stati

Articolo 8 Decisione 2009/371/GAI

Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un agente a capo dell'unità nazionale. 2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale. L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro unità nazionali possano svolgere i propri compiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti. 4. Le unità nazionali: a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l'intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol; c) aggiornano le informazioni e l'intelligence; d) valutano le informazioni e l'intelligence per conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale, e trasmettono

scambio di informazioni riguardanti una forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol;

(b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità

nazionali competenti e degli istituti nazionali di formazione per i funzionari delle

autorità di contrasto;

(c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol.

6. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi occorsi durante la cooperazione operativa con Europol.

7. Ciascuno Stato membro definisce l'organizzazione e il personale dell'unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale.

8. Le spese sostenute dalle unità nazionali e dalle autorità competenti degli Stati membri per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

9. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di sicurezza di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol.

10. Ogni anno Europol redige una relazione sulla quantità e qualità delle informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

loro il relativo materiale; e) chiedono a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi; f) trasmettono a Europol informazioni da conservare nelle banche dati; g) assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esonero delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni e intelligence se così facendo: a) si ledono interessi fondamentali della sicurezza nazionale; IT 15.5.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/41) si compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure c) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore, per assistere Europol in questioni operative in particolare per:

- a) esaminare e elaborare proposte volte a migliorare l'efficacia di Europol sul piano operativo e a incoraggiare l'impegno degli Stati membri;
- b) valutare i rapporti e le analisi redatti da Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)

ed elaborare misure volte a contribuire all'attuazione delle loro conclusioni;
c) sostenere l'istituzione delle squadre investigative comuni cui partecipa Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6.

N.B. l'art. 3 della legge 23/3/1998, n. 93 individua l'Unità Nazionale nell'Unità Nazionale Europol istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

svolgimento dei loro compiti
conformemente all'articolo 65.

Articolo 8 proposta Regolamento

Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.

2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale.

Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

5. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo

Articolo 9 Decisione 2009/371/GAI
Articolo 36 Organi di Europol

Gli organi di Europol sono: a) il consiglio di amministrazione, b) il direttore. IT 15.5.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/55

Ufficiali di collegamento

Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche della presente Decisione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. 2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol. 3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento: a) comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali; b) trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol; c) cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; e d) collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri sotto la loro responsabilità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali scambi bilaterali possono riguardare anche reati che

6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salvo altrimenti deciso dall'autorità di bilancio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.

esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale. 4. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 35. 5. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione. 6. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 51, paragrafo 2. 7. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quanto compatibile con la loro posizione. 8. Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine, incluse quelle per l'attrezzatura di tali ufficiali, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio di Europol.

aggiunto;

Articolo 9 proposta Regolamento

Accademia Europol

1. L' "accademia Europol", dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l'ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell'Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:

(a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:

i) degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;

ii) degli organismi dell'UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;

iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;

(b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi;

(c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore

Articolo 1 Decisione 2005/681/GAI

- 1. E'istituita un'accademia di polizia (di seguito CEPOL) da considerarsi successore dell'Accademia Europea di polizia istituita con la Decisione 2000/820/GAI del Consiglio.*
- 2. Senza pregiudizio dei futuri sviluppi la Cepol è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli Stati Membri i cui compiti includono la formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia e che cooperano strettamente a tal fine.*
- 3. Il compito della CEPOL consiste nell'attuare i programmi e le iniziative decisi dal Consiglio di amministrazione.*

(d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell'Unione;

(e) sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;

(f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.

2. L'accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L'accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future.

anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche;

Articolo 10 proposta Regolamento

Compiti dell'accademia Europol

1. L'accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.

2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:

(a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;

(b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;

(c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;

(d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell'ottica di un approccio formativo di tipo operativo.

3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione Europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l'accademia Europol:

(a) valuta l'impatto delle esistenti politiche e iniziative dell'Unione connesse in materia di formazione delle autorità di contrasto;

(b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili,

*Articoli 6 e 7 Decisione
2005/681/GAI*

Articolo 6 Obiettivi

La CEPOL persegue i seguenti obiettivi:

1) approfondire la conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali di polizia degli altri Stati membri e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell'Unione Europea;

2) migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali e dell'Unione, in particolare nei seguenti ambiti:

a) istituzioni dell'Unione Europea e relativo funzionamento e ruolo, meccanismi decisionali e strumenti giuridici dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia di applicazione della legge;

b) obiettivi, struttura e funzionamento dell'Europol, possibilità di massimizzare la cooperazione fra l'Europol e i competenti servizi degli Stati membri incaricati della lotta contro la criminalità organizzata;

c) obiettivi, struttura e funzionamento dell'Eurojust;

3) assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa.

Articolo 7

Compiti

Per realizzare tali obiettivi, la CEPOL può in particolare intraprendere le seguenti azioni:

a) assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia;

b) partecipare all'elaborazione di programmi di studi armonizzati per la (c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione;

(d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

4. L'accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.

formazione di funzionari e ufficiali di polizia di livello intermedio, anche di quelli che operano sul campo, e di quelli di livello base che operano sul campo, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata ed elaborare e assicurare la formazione dei formatori;

c) offrire una formazione specializzata a funzionari ed ufficiali che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata;

d) diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca;

e) elaborare e assicurare una formazione che prepari le forze di polizia dell'Unione Europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi;

f) elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati, compresa la formazione dei funzionari ed ufficiali di polizia che svolgono un ruolo fondamentale;

g) agevolare i pertinenti scambi e distacchi di funzionari ed ufficiali di polizia nell'ambito della formazione;

h) sviluppare una rete elettronica che funga da supporto alla CEPOL nell'espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza;

i) consentire ai funzionari ed ufficiali di polizia di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.

Articolo 11 proposta Regolamento

Ricerca pertinente alla formazione

1. L'accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.

2. L'accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

Articolo 8 Decisione 2005/681/GAI

Cooperazione con altri organismi

1. *La CEPOL può cooperare con gli organismi dell'Unione Europea che operano nell'ambito dell'applicazione della legge e settori connessi nonché con gli organismi che si occupano di formazione in Europa.*

2. *La CEPOL può cooperare con gli istituti nazionali di formazione di paesi non membri dell'Unione Europea, in particolare quelli dei paesi candidati all'adesione, nonché con quelli dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera.*

3. *Il consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore della CEPOL a negoziare accordi di cooperazione con uno qualsiasi degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2.*

Tali accordi di cooperazione possono essere conclusi soltanto se autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Gli accordi di cooperazione con organismi di paesi non membri dell'Unione Europea possono essere conclusi soltanto previa autorizzazione del Consiglio.

4. *La CEPOL può tenere conto delle raccomandazioni dell'Europol o della task force dei capi della polizia degli Stati membri dell'UE, senza pregiudizio delle disposizioni sull'adozione del programma di lavoro della CEPOL.*

Articolo 12 proposta Regolamento

Struttura amministrativa e di gestione di Europol

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:

(a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 14;

(b) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 19;

(c) un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell'articolo 20;

(d) se del caso, ogni altro organo consultivo istituito dal consiglio di amministrazione

conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera p);

(e) se del caso, un comitato esecutivo ai sensi degli articoli 21 e 22.

Articolo 36 Decisione 2009/371/GAI

Organi di Europol

Gli organi di Europol sono: a) il consiglio di amministrazione, b) il direttore

donne nel consiglio di
amministrazione.

Articolo 13 proposta Regolamento

**Composizione del consiglio di
amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alla loro esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle loro conoscenze in materia di cooperazione delle autorità di contrasto.

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato in base all'esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle conoscenze in materia di politiche nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Il supplente agisce in veste di membro titolare per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro, il supplente lo rappresenta. Per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, il membro rappresenta il supplente eventualmente assente.

4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare

l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e

Articolo 37 Decisione 2009/371/GAI

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essere rappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitare il diritto di voto. 2. Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono scelti nell'ambito e a cura del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente non ricopre più l'incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno al consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni. 3. Il presidente è responsabile del corretto funzionamento del consiglio di amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti fissati al paragrafo 9, che assicurano una particolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 4. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare: a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzare, coordinare ed assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e la guida del

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 14 proposta regolamento

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

- (a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro di Europol per l'anno successivo conformemente all'articolo 15;
- (b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro pluriennale conformemente all'articolo 15;
- (c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo XI;
- (d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e la trasmette, entro il 1° luglio dell'anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
- (e) adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all'articolo 63;
- (f) entro il 31 gennaio adotta, previo parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;
- (g) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici

presidente, assiste quest'ultimo nella ricerca di soluzioni; b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per l'adempimento delle sue funzioni. 5. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 6. I membri del consiglio di amministrazione o i loro supplenti e il direttore possono farsi accompagnare da esperti. 7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. 8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente disposto nella presente Decisione. 9. Il consiglio di amministrazione: a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti; b) controlla la qualità del lavoro del direttore, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione; c) prende qualsiasi Decisione o disposizione di attuazione a norma della presente Decisione; d) adotta le norme di attuazione applicabili al personale Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione; e) adotta il regolamento finanziario e designa il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio, generale delle Comunità europee (1)

delle misure da attuare;

(h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione;

(i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione

(“poteri dell'autorità che ha il potere di nomina”);

(j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

(k) nomina il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall'incarico, a norma degli articoli 56 e 57;

(l) stabilisce indicatori di risultato e controlla l'operato del direttore esecutivo, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

(m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

(n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione;

(o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

previa consultazione della medesima;

f) crea la funzione di revisione contabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione di revisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione di revisione contabile interna risponde unicamente al consiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei propri compiti;

g) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio;

h) è responsabile dell'espletamento degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delle disposizioni di attuazione della presente Decisione;

i) adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l'indipendenza del segretariato.

10. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta:

a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale;

b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

c) un rapporto generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso,

(p) prende ogni Decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle

strutture interne di Europol;

(q) adotta il proprio regolamento interno.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una Decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i

poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante Decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 15

Programma di lavoro annuale e programma di lavoro pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori

compresi i risultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio. Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione. 11. Entro quattro anni dalla data di applicazione della presente Decisione, e successivamente ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione della presente Decisione e sulle attività di Europol. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine precisi termini di riferimento. Il rapporto della valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 12. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento interno. 13. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, in relazione al direttore, fatto salvo l'articolo 38, paragrafi 1 e 7.

di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. Quando ad Europol viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. Il programma di lavoro pluriennale definisce gli obiettivi strategici e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Indica inoltre l'importo e il personale assegnati a ciascun obiettivo,

in linea con il quadro finanziario pluriennale e il piano pluriennale in materia di politica del personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 29.

Il programma di lavoro pluriennale è attuato mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornato in base all'esito delle valutazioni esterne ed interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

Articolo 16 proposta Regolamento

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 17 proposta Regolamento

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo di Europol partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.
6. Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 18 proposta Regolamento

Modalità di votazione

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.

presentarla al consiglio di
amministrazione per approvazione;

Articolo 19 proposta Regolamento

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.

5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo:

(a) assicurare la gestione corrente di Europol;

(b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

(c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e

presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

(d) attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

(e) redigere la relazione annuale di attività consolidata di Europol e

Articolo 38 Decisione 2009/371/GAI

Direttore

Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni. 2. Il direttore è assistito da tre vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti. 3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore, compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata. 4. Il direttore è responsabile: a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Europol; b) dell'ordinaria amministrazione; c) dell'esercizio, nei confronti del personale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7 del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3; d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e della risposta alle sue richieste; e) dell'assistenza al presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio; f) della redazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico, e del

(f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

(g) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

(h) elaborare una strategia antifrode di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

(i) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol;

(j) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol e dell'esecuzione del bilancio;

(k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

(l) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

programma preliminare di lavoro; g) della stesura della relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, lettera c); h) dell'esecuzione del bilancio di Europol; i) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol; j) dell'istituzione e dell'attuazione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficiente ed efficace di controllo e di valutazione in relazione al rendimento di Europol in termini di raggiungimento di obiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati di tale controllo; k) svolgimento di tutti gli altri compiti assegnati al direttore dalla presente Decisione. 5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione. 6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol. 7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con Decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

(m) informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità.

vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a

Articolo 20 proposta Regolamento

Comitato scientifico per la formazione

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell'attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all'elaborazione di tutti i documenti di cui all'articolo 14 attinenti alla formazione.

2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.

4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni.

Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.

5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e

Gli artt. 20, 21 e 22 sono di nuova introduzione e non trovano riscontro in norme anteriori.

maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.

6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.

7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.

8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

(a) consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

(b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

(c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

(d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione.

9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol.

Articolo 21 proposta Regolamento

Istituzione

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo.

Articolo 22 proposta Regolamento

Funzioni e organizzazione

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.

2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

(a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;

(b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all'articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito all'attuazione delle decisioni del consiglio di

amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.

7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23 proposta Regolamento

Fonti di informazione

1. Europol tratta solo informazioni fornite da:

(a) Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale;

(b) organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo VI;

(c) parti private conformemente all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Europol può direttamente ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico quali i media, compreso Internet, e i dati pubblici.

3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali, anche tramite accesso diretto informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni.

L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 24 proposta Regolamento

Finalità del trattamento

1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui

Articolo 10 Decisione 2009/371/GAI

Trattamento delle informazioni

Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni e intelligence, inclusi i dati personali, a norma della presente Decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, e gli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14. Europol può istituire e mantenere anche altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto delle possibilità offerte dai sistemi esistenti di trattamento delle informazioni di Europol e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, decide in merito all'istituzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La Decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta al Consiglio per approvazione. 3. La Decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 definisce le condizioni e le limitazioni secondo cui Europol può istituire il nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La Decisione del consiglio di amministrazione può autorizzare il trattamento di dati personali correlati alle categorie di persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ma non il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale. La Decisione del consiglio di amministrazione assicura

può trattare informazioni, inclusi i dati personali, solo a fini di:

(a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti tra informazioni;

(b) analisi strategiche o tematiche;

(c) analisi operative in casi specifici.

2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell'allegato 2.

Articolo 25 proposta Regolamento

Determinazione della finalità del trattamento

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all'articolo 24. Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle informazioni e la finalità del trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzato dal fornitore dei dati.

2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso

o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne la cancellazione o la

distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo il trasferimento, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.

che le misure e i principi di cui agli articoli da 18, 19, 20, 27, 29 e 35 siano attuati correttamente. In particolare, la Decisione del consiglio di amministrazione definisce le finalità del nuovo sistema, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione. 4. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, definisce le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 27. La Decisione del consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio per approvazione.

3. Europol può limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico.

Articolo 26 proposta Regolamento

Accesso del personale degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.

2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla Decisione dello Stato membro che l'ha fornita a Europol.

3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 13 Decisione 2009/371/GAI

Utilizzo del sistema di informazione Europol

Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre i dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente Decisione. 2. Solo la parte che ha immesso i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo di ritenere che i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati. 3. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano. 4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hanno introdotto dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3,

Articolo 27 proposta Regolamento

Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni di Europol

1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), nell'ambito dei rispettivi mandati, possano accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un'interrogazione effettuata da Eurojust o dall'OLAF riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.

2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla Decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese

la responsabilità in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamente ha immesso i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati. 5. La parte che estrae, introduce o modifica dati nel sistema di informazione Europol è responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale. 6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri. L'interrogazione tuttavia consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unità nazionale. 7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Europol.

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF, rispettivamente, corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali ricerche.

5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla Decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le

Articolo 28 proposta Regolamento

Obbligo di comunicazione agli Stati membri

1. Se Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

In mancanza di autorizzazione, le informazioni non possono essere condivise.

2. Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro le informazioni che lo riguardano se:

(a) ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un pericolo imminente associato a una forma grave di criminalità o a reati terroristici, oppure

(b) ciò è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di tale Stato membro.

In tal caso, Europol informa il fornitore dei dati della condivisione delle informazioni il prima possibile e motiva la sua analisi della situazione.

Articolo 29 proposta Regolamento

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli

Articolo 23 Decisione 2009/371/GAI

Relazioni con paesi e organizzazioni terzi

Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con: a) paesi terzi; b) organizzazioni quali: i) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate; ii) altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; e iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). 2. Europol stipula accordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sono state immesse nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate, se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell'accordo di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione. 3. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti. 4. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24,

organizzazioni internazionali e le parti private.

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi

dell'articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private, dati personali e trattarli.

4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 4, Europol trasferisce i dati personali agli organismi

dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e conformemente al presente capo. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che:

(a) l'autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure

(b) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo esplicito consenso di Europol.

paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario. 5. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), se ciò è assolutamente necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol. 6. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) dati personali e informazioni classificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e b) dati personali qualora Europol abbia stipulato con l'entità interessata un accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità. 7. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo di riservatezza. 8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alle entità di cui al paragrafo

1 del presente articolo qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune della sua Decisione e della base di valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate. 9. Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 8, il direttore valuta l'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare: a) il tipo di dati; b) la loro finalità; c) la durata del trattamento previsto; d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all'entità; e) il fatto che l'entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione ai dati.

Articolo 30 proposta Regolamento
Trasferimento dei dati personali agli organismi dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

Articolo 24 Decisione 2007/371/GAI
Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da: a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro; b) costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio. 2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 31 proposta Regolamento
Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale sulla base di:

(a) una Decisione della Commissione adottata ai sensi [degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati] che sancisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale, o un settore di trattamento all'interno del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato

(Decisione di adeguatezza); o (b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione Europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure (c) un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della Decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Europol può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o

Articolo 24 Decisione 2009/371/GAI

Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da: a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro; b) costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio. 2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento

dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

(a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi

fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol;

(b) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente

associato alla criminalità o a reati terroristici;

(c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare,

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure (d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un

interesse vitale dell'interessato o di un terzo.

Inoltre il consiglio di amministrazione, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un

complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie

con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un

periodo non superiore a un anno e rinnovabile.

3. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2.

Informazioni provenienti da persone private

Articolo 32 proposta Regolamento

Dati personali provenienti da parti private

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

(a) l'unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;

(b) il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di

cooperazione ai sensi dell'articolo 23 della Decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure

(c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui l'Unione

Europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato.

2. Se i dati pervenuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali.

4. Entro tre anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento la Commissione valuta la necessità e l'eventuale impatto dello scambio diretto dei dati personali con le parti private.

Tale valutazione precisa, tra l'altro, i motivi per cui è necessario per Europol scambiare i dati personali con le parti private.

Articolo 33 proposta Regolamento

Articolo 25 Decisione 2009/371/GAI

Informazioni provenienti da parti private e persone private

Ai fini della presente Decisione si intende per: a) «parti private», entità e organi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1; b) «persone private» tutte le persone fisiche. 2. Se necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private alle condizioni previste al paragrafo 3. 3. I dati personali provenienti da parti private possono essere trattati da Europol alle seguenti condizioni: a) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattate da Europol solo se trasmesse tramite l'unità nazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattare direttamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni; b) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipulato, a norma dell'articolo 23, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trasmessi a Europol solo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall'accordo di cooperazione in vigore e in conformità con lo stesso; c) i dati personali provenienti da parti private costituite

1. Europol può trattare le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private

purché siano pervenute attraverso:

(a) l'unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;

(b) il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di

cooperazione ai sensi dell'articolo 23 della Decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure

(c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui l'Unione

Europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato.

2. Le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in paesi terzi con cui non sono stati conclusi accordi internazionali ai sensi dell'articolo 23 della Decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 del trattato possono essere trasmesse da Europol solo agli Stati membri o ai paesi terzi interessati con cui Europol ha concluso tali accordi internazionale.

3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni.

secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se: i) la parte privata in questione è sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e ii) Europol e la parte privata interessata hanno stipulato un memorandum d'intesa sulla trasmissione di informazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità della raccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata e specifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d'intesa può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune. Se i dati trasmessi influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione. 4. Oltre al trattamento di dati provenienti da parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitori di dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizioni della presente Decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell'articolo 17 Europol trasmette alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti. 5. Le informazioni, inclusi dati personali, provenienti da persone private possono essere trattate da Europol se ricevute tramite un'unità nazionale conformemente alla

legislazione nazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da una persona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordi di cooperazione, Europol può trasmetterle solo allo Stato membro o al paese terzo interessati con cui ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Europol non può contattare direttamente persone private per ottenere informazioni.

6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattati solo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11 e negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, se tali dati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi o sono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un'unità nazionale in uno dei suddetti sistemi. La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, e delle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23 incombe a Europol a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

7. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione un rapporto completo sull'applicazione del presente

articolo due anni dopo la data di applicazione della presente Decisione. Su consiglio dell'autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell'articolo 37, paragrafo 9, lettera b).

l'informazione è fornita da una fonte

Articolo 34 proposta Regolamento

Principi generali di protezione dei dati

I dati personali devono essere:

- (a) trattati in modo equo e lecito;
- (b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;
- (c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;
- (d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- (e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Articolo 35

Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali

1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

A): laddove non sussistano dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure se

Articolo 27 Decisione 2009/371/GAI

Livello di protezione dei dati

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente Decisione, Europol tiene conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Europol rispetta questi principi nel trattamento dei dati personali, fra l'altro per i dati automatizzati e non automatizzati che detiene in forma di archivi, in particolare qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

B): laddove l'informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

C): laddove l'informazione sia pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

X): laddove l'affidabilità di una fonte non può essere valutata.

2. L'informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l'ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

1): l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

2): l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

3): l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;

4): l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata.

3. Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base

delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

5. Il presente articolo si applica per analogia anche quando Europol riceve dati o informazioni da un paese terzo, un'organizzazione internazionale o un organismo dell'Unione.

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36 proposta Regolamento

Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati

1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

3. Solo Europol ha accesso ai dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza l'accesso di un numero limitato di membri del personale, ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

4. Una Decisione che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati.

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi

Articolo 35 Decisione 2009/371/GAI

Sicurezza dei dati 1. Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'attuazione della presente Decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che comportano è proporzionato all'obiettivo di protezione. 2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a: a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature); b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati); c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione); d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati); f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione); g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di

terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

6. Ogni sei mesi Europol presenta al garante europeo della protezione dei dati una panoramica di tutti i dati personali di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.

Articolo 37 proposta Regolamento

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.

2. In ogni caso, entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l'ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.

3. Se i dati delle persone di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.

4. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del

dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione); h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità)

trasferimento, limitazioni sui dati personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Se, sulla base di informazioni più estese di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritiene necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti, Europol chiede al fornitore dei dati l'autorizzazione all'ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.

5. Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol, ne informa quest'ultimo. Europol cancella i dati, salvo che ritenga necessario continuare a conservarli per lo svolgimento dei suoi compiti in base a informazioni che vanno al di là di quelle possedute dal fornitore dei dati. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e la giustifica.

6. I dati personali non sono cancellati:

(a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato;

(b) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;

(c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori;

(d) quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Articolo 38 *proposta Regolamento*

Sicurezza del trattamento

1. Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, sono messe in atto misure dirette a:

(a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

(b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

(c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

(d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

(e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

(f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

- (g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);
- (h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
- (i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);
- (j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

3. Europol e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione ben oltre i limiti dei sistemi informazione

5. L'accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciò sia necessario per:

Articolo 39 proposta Regolamento

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

(a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;

(b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati;

(c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

2. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta.

L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda.

4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla Decisione da prendere. La Decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.

Diritto di accesso della persona

Chiunque ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati da Europol e di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare in tutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo. 2. Chiunque desideri esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. 3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda a norma del presente articolo. 4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere in merito alla risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1. La Decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Stato membro si opponga alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol. 5. La comunicazione di informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto sia necessario per: a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol; b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la

- (a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;
- (b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
- (c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
- (d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

6. Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.

Le informazioni sui motivi di fatto e di diritto su cui si basa la Decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi d'effetto la limitazione di cui al paragrafo 5.

criminalità; c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata. 6. In caso di rifiuto di comunicare informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano. 7. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli, di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alle disposizioni della presente Decisione relativa al trattamento dei dati personali. L'autorità di controllo comune comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 40 proposta Regolamento
Diritto di rettifica, cancellazione e blocco

1. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati.

2. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitamente raccolti o successivamente trattati.

3. I dati personali sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco.

5. Se i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in possesso di Europol sono stati forniti direttamente da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, cancellazione o blocco in collaborazione con Europol.

6. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo

Articolo 31 Decisione 2009/371/GAI

Diritto dell'interessato di rettifica e cancellazione dei dati

Chiunque ha il diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente Decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione. 2. Se i dati errati o trattati in violazione della presente Decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol. 3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi in violazione della presente Decisione, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione della presente Decisione, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli. Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedire eventuali trattamenti futuri. 5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.

errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o blocco dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.

8. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o bloccati.

9. Europol informa per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o blocco e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 41 proposta Regolamento

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all'articolo 23.
2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34, lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.
3. La responsabilità del rispetto dei principi di cui all'articolo 34, lettere a), b), c) ed e), incombe a Europol.
4. La responsabilità della liceità del trasferimento incombe:
 - (a) in caso di dati personali forniti a Europol da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti, e
 - (b) a Europol, in caso di dati personali forniti da Europol a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell'Unione incombe a Europol. Fatta salva la frase precedente, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento. Inoltre, Europol è responsabile dei trattamenti da esso effettuati.

Responsabilità in materia di protezione dei dati 1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombe: a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati; b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol. 2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi. 3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della

presente Decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati. 4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parte interessata. 5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Nessuna corrispondenza

Articolo 42 proposta Regolamento

Controllo preventivo

1. Il trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione è soggetto a controllo preventivo qualora:

(a) si tratti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 36, paragrafo 2;

(b) il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporti per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

2. I controlli preventivi sono effettuati dal garante europeo della protezione dei dati previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, consulta il garante europeo della protezione dei dati.

3. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con Decisione del garante europeo della protezione dei dati. La Decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.

Se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare una violazione di qualche

disposizione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se Europol non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il garante europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che gli conferisce l'articolo 46, paragrafo 3.

4. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Tale registro è integrato nel registro di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 43 proposta Regolamento

Registrazione e documentazione

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati ai fini del controllo della protezione dei dati.

Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza

Articolo 44 proposta regolamento

Responsabile della protezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.

2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.

3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile; la durata complessiva del mandato non può superare i dieci anni. Può essere destituito dalle sue funzioni di responsabile della protezione dei dati dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dall'istituzione o dall'organismo comunitario che lo ha nominato.

6. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione

Articolo 28 Decisione 2009/371/GAI

Responsabile della protezione dei dati

Il consiglio di amministrazione nomina su proposta del direttore, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente. 2. I compiti del responsabile della protezione dei dati sono: a) garantire, in maniera indipendente, la legittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni della presente Decisione relativa al trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale Europol; b) garantire che sia mantenuta traccia scritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali a norma della presente Decisione; c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi della presente direttiva; d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati; e) cooperare con l'autorità di controllo comune; f) redigere un rapporto annuale e trasmetterlo al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune. 3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. IT

per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

7. Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione di quelli del personale Europol e dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

- (a) garantire, in maniera indipendente, la liceità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;
- (b) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;
- (c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;
- (d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;
- (e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
- (f) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al garante europeo della protezione dei dati.

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali del personale Europol e i dati personali amministrativi.

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

15.5.2009 *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/51 4. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni della presente Decisione relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda con quest'ultimo un termine determinato per la risposta. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllo comune. 5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.*

10. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda un termine determinato per la risposta. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata

Articolo 45 proposta Regolamento

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che il trasferimento, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili.

2. Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

3. Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

4. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Il diritto è esercitato conformemente alla

Articolo 33 Decisione 2009/371/GAI

Autorità di controllo nazionale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedure nazionali applicabili. Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol. Inoltre, secondo le procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol. 2. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato. Il

diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

N.B. L'Autorità di controllo per l'Italia è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 4 della legge 23/3/1998, n. 93)

Articolo 46 proposta Regolamento

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare

l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3.

2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:

(a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

(b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

(c) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

(d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che siano adottate

Articolo 34 Decisione 2009/371/GAI

Autorità di controllo comune

È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente Decisione, le attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto. L'autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno. Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare:

- a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;*
- b) permette all'autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;*
- c) esegue le decisioni dell'autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi.*

3. Compete all'autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attività di Europol in relazione

fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

(e) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le

condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4;

(f) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e

registrati a norma dell'articolo 42, paragrafo 4;

(g) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli.

3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:

(a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;

(b) rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

(c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;

(d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;

(e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;

(f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;

al trattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all'esercizio del diritto di accesso, ed elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Qualora constati violazioni della presente Decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'uso di dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire ad una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo.

6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni che vengono accluse ai rapporti. L'autorità di controllo comune decide se rendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il

nazionale constatata notevoli differenze

(g) adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

(h) adire la Corte di giustizia dell'Unione Europea alle condizioni previste dal trattato;

(i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

(a) ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

(b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

6. I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 69.

Articolo 47 proposta regolamento

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un'autorità di controllo

Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 8. L'autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 32. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate. 9. L'autorità di controllo comune può istituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8. 10. L'autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione. 11. L'autorità di controllo comune è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Articolo 48 proposta Regolamento

Dati personali amministrativi e dati del personale

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali dei membri del personale Europol e ai dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Personale

Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente Decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime. 2. Ai fini dell'attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto del personale. 3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) della presente Decisione. 4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali

posti è costituito da agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.

5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.

6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.

Articolo 49 proposta Regolamento

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1. L'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.

2. Se il reclamo riguarda una Decisione di cui all'articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato.

La Decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.

4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell'UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche.

Ricorsi 1. Nella risposta ad una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la Decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro i termini previsti agli articoli 30 o 31. 2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità. 3. Qualora il ricorso riguardi una Decisione di cui agli articoli 30 o 31, l'autorità di controllo comune consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La Decisione dell'autorità di controllo comune, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente. 4. Se il ricorso riguarda l'accesso a dati immessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, non tener conto di tale

Articolo 50 proposta Regolamento

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

opposizione soltanto con Decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l'autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto. 5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto. 6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

Articolo 51 proposta Regolamento

Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

1. La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione Europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.
3. Fatto salvo l'articolo 52, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione Europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Responsabilità in materia di protezione dei dati 1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombe: a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati; b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol. 2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi. 3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della

presente Decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati. 4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parte interessata. 5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Articolo 52 proposta Regolamento

Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all'articolo 340 del trattato, o dallo Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, conformemente alla legislazione nazionale. L'azione contro Europol è proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea mentre quella contro lo Stato membro dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.

2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio d'amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale Decisione ai sensi dell'articolo 263 del trattato.

Responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati

Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona da dati contenenti errori di diritto o di fatto conservati o trattati presso Europol. Il soggetto danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento soltanto contro lo Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione nazionale di quello Stato membro. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un altro Stato membro o Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti del soggetto danneggiato ai sensi della legislazione nazionale. 2. Se gli errori di diritto o di fatto di cui al paragrafo 1 risultano dalla comunicazione errata di dati o dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Decisione da parte di uno o più Stati membri, ovvero dalla conservazione o dal trattamento illeciti o non corretti da parte di Europol, quest'ultimo o lo Stato membro o gli Stati membri in questione sono tenuti, su richiesta, a rimborsare le somme versate a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro nel cui territorio è stato causato il danno abbia usato i dati in violazione della presente Decisione. 3. Qualsiasi controversia tra lo Stato membro che ha corrisposto il risarcimento a norma del paragrafo 1 e Europol o un altro

Stato membro sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni

Articolo 53 proposta Regolamento

Controllo parlamentare

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta di questi, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.

2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Europol trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, a

titolo informativo, tenuto conto degli obblighi del segreto e della riservatezza:

(a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

(b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

Articolo 54 proposta Regolamento

Accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate trattate da Europol o mediante esso

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al Parlamento europeo e ai suoi rappresentanti può essere concesso, su

Articolo 48 Decisione 2009/371/GAI

Informazione del Parlamento europeo

La presidenza del Consiglio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore compaiono dinanzi al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza.

sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso.

2. L'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all'articolo 69. Le modalità di accesso sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

Articolo 55 proposta Regolamento

Disposizioni generali

1. Al personale Europol, escluso quello che alla data di applicazione del presente regolamento è disciplinato da contratti conclusi da Europol istituito dalla Convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione Europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.

Personale

Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente Decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime. 2. Ai fini dell'attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto del personale. 3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) della presente Decisione. 4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali

posti è costituito da agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.

5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.

6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.

Articolo 51 Decisione 2009/371/GAI

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ed un regolamento specifico da adottare in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol.

2. A Europol si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

3. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano, per gli ufficiali di collegamento distaccati dagli altri Stati membri e per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei loro compiti presso Europol.

Articolo 57 Decisione 2009/371/GAI

Personale

In deroga all'articolo 39, tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol,

istituito ai sensi della convenzione Europol, e in vigore alla data di applicazione della presente Decisione saranno rispettati fino alla data di scadenza e non potranno essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol (2) dopo la data di applicazione della presente Decisione.

2. A tutti i membri del personale con contratti di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico o di agente contrattuale ai sensi dell'articolo 3 bis del regime. A tal fine, dopo l'entrata in vigore ed entro due anni dalla data di applicazione della presente Decisione, l'autorità che ha il potere di nomina espletterà una procedura di selezione interna limitata al personale avente un contratto con Europol alla data di applicazione della presente Decisione, al fine di valutare la capacità, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. In funzione del tipo e del livello delle funzioni svolte, ai candidati idonei sono offerti contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale per periodi corrispondenti almeno al tempo restante in base al contratto concluso prima della data di applicazione della presente Decisione.

3. Se un secondo contratto a tempo determinato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente Decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o un contratto di agente contrattuale alle condizioni stabilite nel terzo comma del paragrafo 2, ogni successivo rinnovo può essere concluso solo a

tempo indeterminato, a norma dell'articolo 39, paragrafo 4. 4. Se un contratto a tempo indeterminato è stato concluso da Europol prima della data di applicazione della presente Decisione e il membro del personale ha accettato un contratto di agente temporaneo o di agente contrattuale alle condizioni di cui al terzo comma del paragrafo 2, tale contratto è concluso per un periodo indeterminato, a norma dell'articolo 8, primo comma e dell'articolo 85, paragrafo 1, del regime. 5. Lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri che non sono assunti a norma del paragrafo 2. In deroga al capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale Europol si applica l'aliquota percentuale dell'adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell'articolo 65 dello statuto del personale.

dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese

Articolo 56 proposta Regolamento

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Europol.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo

Articolo 38 Decisione 2009/371/GAI

Direttore

Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni. 2. Il direttore è assistito da tre vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti. 3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore, compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata. 4. Il direttore è responsabile: a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Europol; b) dell'ordinaria amministrazione; c) dell'esercizio, nei confronti del personale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7 del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3; d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e della risposta alle sue richieste; e) dell'assistenza al presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio; f) della redazione del progetto di stato di previsione delle

precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su Decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la proroga del loro mandato e la loro rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 57 proposta Regolamento

Vicedirettori esecutivi

1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell'accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina o rimozione dall'incarico.

entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico, e del programma preliminare di lavoro; g) della stesura della relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, lettera c); h) dell'esecuzione del bilancio di Europol; i) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol; j) dell'istituzione e dell'attuazione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficiente ed efficace di controllo e di valutazione in relazione al rendimento di Europol in termini di raggiungimento di obiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati di tale controllo; k) svolgimento di tutti gli altri compiti assegnati al direttore dalla presente Decisione. 5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione. 6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol. 7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con Decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su Decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la proroga del loro mandato e la loro rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 57 proposta Regolamento

Vicedirettori esecutivi

1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell'accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina o rimozione dall'incarico.

Articolo 58 proposta Regolamento

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dal medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una Decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Europol.

Articolo 39, comma 5, Decisione 2009/371/GAI

Personale

5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.

Articolo 59 proposta Regolamento

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione Europea.
4. Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ed eccezionali, ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.
5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 60 proposta Regolamento

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno.

Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione Europea.

4. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione Europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

Articolo 42 Decisione 2009/371/GAI

Bilancio

1. Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione Europea (sezione della Commissione) a partire dalla data di applicazione della presente Decisione. Il finanziamento di Europol è soggetto ad un accordo del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito denominata «l'autorità di bilancio») come previsto nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1). 2. Le spese di Europol comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura ed esercizio. 3. Il direttore prepara il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo, che include un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Il progetto di tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato. 4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio. 5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico ed è accompagnato dal programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, la Commissione informa il consiglio di amministrazione

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Europol.

6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Europol.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

8. Ai progetti, in particolare quelli riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio si applicano le disposizioni del [regolamento finanziario quadro].

entro trenta giorni dal ricevimento. 6. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione Europea. 7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione Europea, che trasmette all'autorità di bilancio, conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità Europea. 8. Quando adotta il bilancio generale dell'Unione Europea, l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione di Europol e la tabella dell'organico. 9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell'organico di Europol, che diventano definitivi dopo l'adozione finale del bilancio generale dell'Unione Europea e, se necessario, sono adeguati di conseguenza con l'adozione di un bilancio riveduto. 10. Qualsiasi modifica del bilancio e della tabella dell'organico segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Il ramo dell'autorità di bilancio che comunichi l'intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei

*settimane dalla data in cui il progetto è
notificato all'autorità di bilancio.*

esecutivo trasmette il rendiconto
definitivo corredato del parere del

Articolo 61 proposta Regolamento

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Europol.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 62 proposta Regolamento

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Europol comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol consolidati con i conti della Commissione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi di Europol. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esegue il bilancio di Europol.
2. Entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Europol trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol e una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige i conti definitivi di Europol sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1 o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere

consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate nella relazione annuale. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7. I conti definitivi sono pubblicati. 8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione. 9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto. 10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

Articolo 63 proposta Regolamento

Regole finanziarie

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

2. Considerata la specificità dei membri della rete di istituti nazionali di formazione, unici organismi con caratteristiche specifiche e competenze tecniche per svolgere le pertinenti attività di formazione, tali membri possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.

Regolamento finanziario

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento finanziario applicabile a Europol. Esso può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Articolo 64 proposta Regolamento

Status giuridico

1. Europol è un organismo dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Europol ha sede all'Aia (Paesi Bassi).

Capacità giuridica

1. Europol ha personalità giuridica.

2. In ogni Stato membro Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Europol può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

3. Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 65 proposta Regolamento

Privilegi e immunità

1. A Europol e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea.

2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ed un regolamento specifico da adottare in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol. 2. A Europol si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. 3. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano, per gli ufficiali di collegamento distaccati dagli altri Stati membri e per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei loro compiti presso Europol.

Articolo 66 proposta Regolamento

Regime linguistico

1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione Europea.

Lingue

A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica Europea (4). 2. Il consiglio di amministrazione decide all'unanimità l'organizzazione linguistica interna di Europol. 3. I servizi di traduzione necessari per i lavori di Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione Europea (1).

Articolo 67 proposta Regolamento

Trasparenza

1. Ai documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. In base a una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.
3. Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 45 Decisione 2009/371/GAI Norme di accesso ai documenti di Europol

In base ad una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente Decisione il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

sovvenzioni o a contratti finanziati da Europol.

Articolo 68 proposta Regolamento

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), Europol, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁴⁴ e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti Europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Europol.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a

Articolo 49 Decisione 2009/371/GAI

Lotta antifrode

A Europol si applicano le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (2). Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente Decisione, le necessarie misure di attuazione che possono escludere i dati operativi dalla sfera investigativa dell'OLAF.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti Europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 69 proposta Regolamento

Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate

Europol stabilisce le proprie norme relative all'obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, tenuto conto dei principi di base e delle norme minime di cui alla Decisione 2011/292/UE. Tali norme contengono, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

Articolo 46 Decisione 2009/371/GAI

Informazioni classificate UE

Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), relativamente alle informazioni classificate UE.

Articolo 70 proposta Regolamento

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Nessuna Corrispondenza

Articolo 71 proposta Regolamento

Indagini amministrative

Le attività di Europol sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 72 proposta Regolamento

Sede

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Europol nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione ed entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], tra Europol e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento di Europol, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 73 proposta Regolamento

Successione legale generale

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con Decisione 2009/371/GAI e da CEPOL istituita con Decisione 2005/681/GAI.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito con Decisione 2009/371/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con Decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, l'accordo di sede concluso in base alla Decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

regolamento di prendere una Decisione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2.

Articolo 74 proposta Regolamento

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituito in base

all'articolo 10 della Decisione 2005/681/GAI scade il [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di Europol istituito in base

all'articolo 37 della Decisione 2009/371/GAI scade il [data dell'entrata in applicazione del presente regolamento].

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore e la data di entrata in applicazione, il consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della Decisione 2009/371/GAI:

(a) esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

(b) prepara l'adozione delle norme relative all'obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE di cui all'articolo 69 del presente regolamento;

(c) appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento,

(d) riesamina le misure di esecuzione non legislative della Decisione 2009/371/GAI per permettere al consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 13 del presente

Nessuna Corrispondenza

4. La Commissione, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prende le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 13 possa iniziare i lavori il [data di entrata in applicazione del presente regolamento].

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 13.

6. Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 13 del presente regolamento si riunisce la prima volta il [data di entrata in applicazione del presente regolamento]. In quell'occasione, se necessario, prende una Decisione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2.

*Articolo 75 proposta Regolamento***Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e ai vicedirettori**

1. Il direttore esecutivo nominato a norma dell'articolo 38 della Decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, la Commissione, in attesa della nomina di cui all'articolo 56, nomina direttore esecutivo ad interim un proprio funzionario, che esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.

3. Ai vicedirettori nominati a norma dell'articolo 38 della Decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2.

4. Il direttore esecutivo di CEPOL nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della Decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente

regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 76 proposta Regolamento

Disposizioni transitorie di bilancio

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del presente

regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III.

2. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 42 della Decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 43 della medesima Decisione e alle regole finanziarie di Europol.

Nessuna Corrispondenza

Articolo 77 proposta Regolamento

Sostituzione

Il presente regolamento sostituisce e abroga la Decisione 2009/371/GAI e la Decisione 2005/681/GAI.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento

Articolo 78 proposta Regolamento

Abrogazione

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della Decisione 2009/371/GAI e della Decisione 2005/681/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della Decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e della Decisione 2005/681/GAI, che istituisce l'Accademia Europea di polizia (CEPOL), rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa Decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

Nessuna Corrispondenza

Articolo 79 proposta Regolamento

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].

Tuttavia, gli articoli 73, 74 e 75 si applicano a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

ALLEGATO 1 *proposta Regolamento*
Elenco dei reati in relazione ai quali
Europol sostiene e potenzia l'azione
delle autorità

competenti degli Stati membri e la
reciproca cooperazione ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1,
del presente Regolamento

- terrorismo,
- criminalità organizzata,
- traffico illecito di stupefacenti,
- attività illecite di riciclaggio di denaro,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione clandestina di immigrazione,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- rapina,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,

*ALLEGATO alla Decisione
2009/371/GAI*

Elenco di altre forme gravi di criminalità che Europol è competente a trattare a norma dell'articolo 4, paragrafo 1:

- traffico illecito di stupefacenti,*
- attività illecite di riciclaggio di denaro,*
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,*
- organizzazione clandestina di immigrazione,*
- tratta di esseri umani,*
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,*
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
- traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,*
- razzismo e xenofobia,*
- furti organizzati,*
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,*
- truffe e frodi,*
- racket ed estorsioni,*
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,*
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,*
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,*
- criminalità informatica,*
- corruzione,*
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*

- traffico illecito di specie animali protette,*
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,*
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,*
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,*
- abuso e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori.*

- *traffico illecito di specie animali protette,*
- *traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,*
- *criminalità ambientale,*
- *traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.*

**ALLEGATO 2 proposta
Regolamento**

**Categorie di dati personali e
categorie di persone i cui dati
personali possono essere raccolti e
trattati ai fini dei controlli incrociati
di cui all'articolo 24, paragrafo 1,
lettera a)**

1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:

a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.

2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:

a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, e

g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari,

Sistema di informazione Europol

Europol mantiene il sistema di informazione Europol. 2. Europol garantisce l'osservanza delle disposizioni della presente Decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal punto di vista tecnico e operativo e, in particolare, adotta tutti i provvedimenti necessari per la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 20, 29, 31 e 35 per quanto riguarda il sistema di informazione Europol. 3. L'unità nazionale degli Stati membri è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione Europol. In particolare, è competente per le misure di sicurezza di cui all'articolo 35 relative alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per l'esame di cui all'articolo 20 e, per quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali di quello Stato membro, per la corretta attuazione della presente Decisione in qualsiasi altra materia.

obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al paragrafo 1:

- a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;
- b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
- c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
- d) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
- e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
- f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via

definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

Articolo 12 Decisione 2009/371/GAI

Contenuto del sistema di informazione Europol

1. Il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare unicamente i dati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol. I dati immessi riguardano: a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato; b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol. 2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata; f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA). 3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al

Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative (di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c))

1. I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi

operative riguardano:

(a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato,

o che sono state condannate per un siffatto reato;

(b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la

legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano

commettere reati di competenza di Europol.

(c) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in

esame o di procedimenti penali conseguenti;

(d) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti

autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;

(e) persone di contatto e di accompagnamento, e

(f) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

2. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti

paragrafo 1: a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi; IT 15.5.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/43 b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche; c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche; d) sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale; e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol; f) parte che ha introdotto i dati. Tali dati possono essere immessi anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimento della pratica.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale. Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o più reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il dato conservato nel sistema d'informazione Europol è corredato di un'indicazione per consentire alle unità nazionali e ad Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo.

(a) Dati anagrafici:

- i) cognome attuale e precedente;
- ii) nome attuale e precedente;
- iii) cognome da nubile;
- iv) paternità (ove necessario per l'identificazione);
- v) maternità (ove necessario per l'identificazione);
- vi) sesso;
- vii) data di nascita;
- viii) luogo di nascita;
- ix) cittadinanza;
- x) stato civile;
- xi) alias;
- xii) soprannome;
- xiii) appellativo corrente o nome falso;
- xiv) residenza e/o domicilio attuale e precedente;

(b) connotati:

- i) connotati;
- ii) contrassegni (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.);

(c) mezzi d'identificazione:

- i) documenti d'identità/patente di guida;
- ii) numeri della carta d'identità nazionale/del passaporto;
- iii) numeri d'identificazione nazionali/codice di previdenza sociale, se del caso;
- iv) immagini visive e altre informazioni in merito all'aspetto fisico;
- v) informazioni relative all'identificazione di tipo scientifico, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;

(d) professione e competenze:

Articolo 13 Decisione 2009/371/GAI

Utilizzo del sistema di informazione Europol

Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre i dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente Decisione. 2. Solo la parte che ha immesso i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo di ritenere che i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati. 3. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano. 4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hanno introdotto

- i) attività lavorativa e professionale attuale;
- ii) attività lavorativa e professionale precedente;
- iii) titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);
- iv) abilitazioni;
- v) capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);
- (e) informazioni economiche e finanziarie:
 - i) dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);
 - ii) liquidità,
 - iii) titoli azionari/altri;
 - iv) dati patrimoniali;
 - v) legami con società e imprese;
 - vi) contatti bancari e creditizi;
 - vii) posizione tributaria;
 - viii) altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
- (f) Informazioni comportamentali:
 - i) stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini;
 - ii) spostamenti;
 - iii) luoghi frequentati;
 - iv) armi ed altri strumenti pericolosi;
 - v) pericolosità;
 - vi) altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con persone incaricate dell'applicazione della legge;
 - vii) tratti e profili legati alla criminalità;
 - viii) abuso di droga;
- (g) persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione;

dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la responsabilità in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamente ha immesso i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati. 5. La parte che estrae, introduce o modifica dati nel sistema di informazione Europol è responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale. 6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri. L'interrogazione tuttavia consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unità nazionale. 7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

- (h) mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
- (i) mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
- (j) informazioni relative alle attività criminose:
- i) precedenti condanne;
 - ii) presunta implicazione in attività criminose;
 - iii) modi operandi;
 - iv) strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;
 - v) appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell'organizzazione;
 - vi) ruolo nell'organizzazione criminale;
 - vii) area geografica delle attività criminali;
 - viii) materiale raccolto nel corso di un'indagine, quale immagini video e fotografie;
- (k) riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:
- i) Europol;
 - ii) servizi di polizia/delle dogane;
 - iii) altri servizi incaricati dell'applicazione della legge;
 - iv) organizzazioni internazionali;
 - v) entità pubbliche;
 - vi) entità private;
- (l) informazioni su persone giuridiche connesse con i dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):
- i) denominazione della persona giuridica;

Articolo 14 Decisione 2009/371/GAI

Archivi di lavoro per fini di analisi

Qualora sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone: a) persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1; IT L 121/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 15.5.2009 b) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti; c) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato; d) persone di contatto e di accompagnamento; e) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell'archivio interessato e se tali dati integrano altri dati personali già immessi in quell'archivio. È vietata la selezione di una categoria specifica di persone partendo unicamente dai dati sensibili summenzionati, in violazione delle citate norme relative alla finalità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa

- ii) recapito;
- iii) data e luogo di costituzione;
- iv) numero di registrazione amministrativa;
- v) forma giuridica;
- vi) capitale sociale;
- vii) settore di attività;
- viii) filiali nazionali e internazionali;
- ix) direttori;
- x) legami con le banche.

3. Le “persone di contatto e di accompagnamento” ai sensi del paragrafo 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che le informazioni che si riferiscono alle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato e che sono importanti ai fini dell’analisi possano essere ottenute, e sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono “persone di contatto” coloro che hanno contatti sporadici con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Sono “persone di accompagnamento” coloro che hanno contatti regolari con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento.

In questo contesto, va osservato quanto segue:

consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi, predisposti dal consiglio di amministrazione, sulla scorta del parere dell’autorità di controllo comune, che precisano in particolare le categorie di dati personali previste nel presente articolo, la sicurezza dei dati interessati e il controllo interno del loro uso. 2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano: a) gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore; b) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell’analisi ai sensi del paragrafo 4. Solo gli analisti sono autorizzati a immettere dati nell’archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell’archivio. 3. Su richiesta di Europol o di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie alla finalità di un determinato archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi. A seconda del grado di urgenza, i dati provenienti dalle autorità competenti designate possono essere trasmessi direttamente agli archivi di lavoro per fini di analisi

(a) il rapporto tra queste persone e le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è chiarito il più presto possibile;

(b) se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio;

(c) se tali persone sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato, tutti i dati di cui al paragrafo 2 possono essere conservati;

(d) i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di contatto nonché i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere memorizzati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura dei loro contatti o associazioni con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

(e) se non risulta possibile effettuare il chiarimento previsto dai punti precedenti, se ne tiene conto al momento di decidere in merito alla necessità e all'entità della conservazione dei dati ai fini di una successiva analisi.

conformemente all'articolo 8, paragrafo 2. 4. In caso di analisi generale di tipo strategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, specie mediante la comunicazione dei rapporti di Europol. Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativi partecipano i rappresentanti: a) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l'archivio di lavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da tali informazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in un secondo tempo ad associarsi poiché anch'essi interessati; b) degli Stati membri che, consultata la funzione indice di cui all'articolo 15, ravvisano la necessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite al paragrafo 5 del presente articolo. 5. Possono far valere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamento autorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di ufficiali. Per far valere la necessità di essere informato di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), l'ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all'analisi una dichiarazione scritta motivata, convalidata dall'autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all'analisi in corso. Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni, l'associazione automatica è differita fino a conclusione di una procedura di

4. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono state vittime di uno

dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di

un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al

paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato nonché le seguenti categorie di dati:

(a) informazioni in merito all'identificazione della vittima;

(b) motivo della vittimizzazione;

(c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);

(d) necessità di garantire l'anonimato;

(e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

(f) informazioni fornite dalle persone di cui al paragrafo 1, lettera d), o per loro tramite, in

merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone, ove

necessario, per l'identificazione delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia

motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell'analisi del loro ruolo di vittime o di

vittime potenziali.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

5. Con riguardo alle persone che, come previsto al paragrafo 1, lettera c), potrebbero intervenire

come testimoni nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti, i dati di cui dal

conciliazione comprendente le tre fasi seguenti: a) i partecipanti all'analisi cercano un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere informato. Essi dispongono a tal fine di un massimo di otto giorni; b) se non raggiungono un accordo, i capi delle unità nazionali interessate e il direttore si riuniscono entro tre giorni e cercano un accordo; IT 15.5.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 121/45 c) se il disaccordo persiste, i rappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio di amministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessato non rinuncia a far valere la necessità di essere informato, la sua associazione all'analisi è decisa per consenso. 6. Lo Stato membro che ha comunicato un'informazione a Europol è il solo che può giudicarne il grado di sensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizioni di trattamento. La diffusione o l'uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la Decisione di diffonderli o usarli a scopi operativi è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si unisca ad un'analisi in corso non può diffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membro inizialmente interessato. 7. In deroga al paragrafo 6, se dopo l'immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi, Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell'archivio dati forniti da un altro Stato membro o

paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente

allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:

(a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni

sul loro rapporto con altre persone incluse nell'archivio di lavoro per fini di analisi;

(b) necessità di garantire l'anonimato;

(c) protezione garantita, e da chi;

(d) nuova identità;

(e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia

motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali testi.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

6. Con riguardo alle persone di cui al paragrafo 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui

reati considerati, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c),

punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:

(a) dati anagrafici in codice;

(b) tipo di informazioni fornite;

(c) necessità di garantire l'anonimato;

(d) protezione garantita, e da chi;

(e) nuova identità;

(f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

(g) esperienze negative;

(h) ricompense (finanziarie/favori).

terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato, conformemente all'articolo 17. 8. Europol può invitare esperti delegati dalle entità di cui agli articoli 22, paragrafo 1 o 23, paragrafo 1 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se: a) un accordo o un accordo di lavoro, come quello di cui agli articoli 22, paragrafo 2 o 23, paragrafo 2, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezza delle informazioni scambiate, è in vigore tra Europol e l'entità interessata; b) l'associazione degli esperti dell'entità è nell'interesse degli Stati membri; c) l'entità è direttamente interessata dal lavoro di analisi; d) tutti i partecipanti accettano che gli esperti dell'entità vengano associati alle attività del gruppo di analisi. Alle condizioni stabilite al primo comma, lettere b), c) e d) Europol invita gli esperti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode a essere associati alle attività del gruppo di analisi se il progetto di analisi riguarda frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee. L'associazione di esperti di un'entità alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra Europol e l'entità. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi. Gli accordi tra Europol e le entità sono trasmessi all'autorità di controllo comune, che può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali informatori.

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.

7. Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un'analisi, risulti che, sulla base di indicazioni

serie e comprovate, una persona debba essere immessa in una categoria di persone diversa da

quella in cui detta persona è stata immessa inizialmente, come stabilito dal presente allegato,

Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi

nell'ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati.

Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa

in due o più categorie diverse, come definito nel presente allegato, Europol può effettuare il

trattamento di tutti i dati autorizzati nell'ambito di tali categorie.

Articolo 15 Decisione 2009/371/GAI

Funzione indice

Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi. 2. Il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato, gli ufficiali di collegamento e i membri debitamente autorizzati delle unità nazionali hanno diritto di accedere alla funzione indice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire alle persone che la usano di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio di lavoro per fini di analisi contiene dati di interesse per lo svolgimento dei suoi compiti. 3. L'accesso alla funzione indice è concepito in modo tale che sia possibile determinare se un'informazione è conservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo al contenuto dell'archivio. 4. Il consiglio di amministrazione definisce le modalità relative alla struttura della funzione indice, comprese le condizioni di accesso alla stessa, previo parere dell'autorità di controllo comune.

Provvedimento costitutivo di un archivio di lavoro per fini di analisi

Per ciascun archivio di lavoro per fini di analisi il direttore specifica in un provvedimento costitutivo: a) la denominazione dell'archivio; b) la finalità dell'archivio; c) le categorie di persone su cui si conservano dati; d) il tipo di dati da conservare e i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale che sono strettamente necessari; IT L 121/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 15.5.2009 e) il contesto generale della Decisione di creare l'archivio; f) i partecipanti al gruppo di analisi al momento della creazione dell'archivio; g) le condizioni per comunicare i dati personali conservati nell'archivio, a quali destinatari e secondo quale procedura; h) la frequenza dei controlli e la durata della conservazione; i) le modalità relative alla stesura dei verbali. 2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore del provvedimento costitutivo dell'archivio o di ogni successiva modifica degli elementi di cui al paragrafo 1 e ricevono la relativa pratica. L'autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato. 3. Gli

archivi di lavoro per fini di analisi sono conservati per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo termine Europol esamina la necessità di conservare l'archivio. Se strettamente necessario alla finalità dell'archivio, il direttore può deciderne la conservazione per un altro triennio. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore degli elementi contenuti nell'archivio che giustificano la stretta necessità di conservarlo. L'autorità di controllo comune invia al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato. 4. Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento incaricare il direttore di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l'archivio di lavoro per fini di analisi. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui tale modifica o chiusura ha effetto.